



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 04/GST del 08 gennaio 2024

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SALERNO

DECISIONI DEL 08/01/2024

Gara del 19/11/2023 A.S.D. CELLARUM 2012 – A.S.D. PALINURO 2023

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Mariano Salvio, letto il reclamo correttamente proposto dalla società PALINURO 2023, in quanto pervenuto nei termini di rito, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori SAGGIOMO GIANLUCA (1.10.1990), CAPUTO NICOLA (17.12.1997) e MANZO DANIEL (12.4.2004) appartenenti alla società CELLARUM 2012, rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R.C. si evince che il solo calciatore Manzo Daniel risulta tesserato con decorrenza 27.10.2023, mentre gli altri due calciatori, alla data dell'incontro risultano tesserati per altra società (Atletico San Marco), per cui non avevano titolo a prendere parte alla gara; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società PALINURO 2023 e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società CELLARUM 2012 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Gara del 10/12/2023 A.S.D. SPORTING CELLE – A.S.D. MARCELLINO 2006

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Mariano Salvio, letto il ricorso ritualmente e tempestivamente proposto dalla società MARCELLINO 2006, preceduto da regolare preannuncio, con il quale lamentava che la società SPORTING CELLE avesse fatto partecipare alla gara i calciatori CORAGGIO LORENZO (22.9.2008) e MIRANDA VINCENZO (9.1.2008) senza preventiva autorizzazione ex art. 34 N.O.I.F. rilasciata dal C.R. Campania; lette, altresì, le deduzioni presentate dalla società SPORTING CELLE, rileva che il ricorso va rigettato per i seguenti motivi.

Dagli accertamenti effettuati si rileva che i suddetti calciatori risultano regolarmente autorizzati dal C.R. Campania come da C.U. n. 50 del 17.11.2023 e, pertanto, potevano regolarmente partecipare alla gara; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società MARCELLINO 2006 e, per l'effetto, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2-1 in favore dello SPORTING CELLE, fermi i provvedimenti disciplinari con relativo C.U.. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Gara del 16/12/2023 A.S.D. PALINURO 2023 – A.S.D. SPORTING CELLE

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Mariano Salvio, letto il ricorso ritualmente e tempestivamente proposto dalla società SPORTING CELLE, preceduto da regolare preannuncio, con il quale lamentava che la società ASD PALINURO 2023 non aveva indicato nella distinta di gara il nominativo del guardalinee ed il relativo documento di riconoscimento, per cui ne risultava impossibile l'identificazione; la reclamante si doleva, altresì, che alla gara aveva partecipato il calciatore PEPOLI ANTONIO, il quale, benché solamente ammonito come da C.U. n. 28 del 14 dicembre 2023, sarebbe stato, invece espulso come da due video in allegato al reclamo.

Sul primo motivo di doglianza veniva chiesto al direttore di gara di fornire chiarimenti che si concretavano con un'integrazione al referto, atteso anche che la distinta allegata al reclamo non era firmata dallo stesso ed era diversa da quella allegata al referto di gara, si ricorda, fonte privilegiata di prova.

Ed invero, il direttore di gara specificava che, sebbene, non fosse stato indicato nella apposita casella, il ruolo di assistente dell'arbitro era stato svolto dal sig. ROMANO ALESSIO dirigente della società ASD Palinuro 2023, inserito come dirigente addetto ufficiali di gara nella distinta di gara, allegata al referto arbitrale.

Il reclamo sul punto, pertanto, va rigettato non essendoci stata alcuna irregolarità che abbia compromesso il corretto svolgimento della gara ed il conseguente risultato finale.

Per quanto attiene al secondo motivo, va, preliminarmente, osservato che risulta inammissibile l'acquisizione dei due video allegati dalla reclamante e che, ad ogni buon conto, dagli accertamenti effettuati ed in particolare dalla verifica del referto di gara dell'incontro ASD Palinuro 2023 - Pisciotta Calcio 2022 del 10.12.2023, il calciatore Pepoli Antonio risulta solamente ammonito come, del resto, pubblicato sul C.U. n. 28 del 14 dicembre 2023.

Anche in questo caso, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento.

Dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società SPORTING CELLE e, per l'effetto, di omologare il punteggio di parità acquisito sul terreno di gioco di 1-1, fermi i provvedimenti disciplinari con relativo C.U..

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Publicato in Salerno l' 8 gennaio 2024.

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**